

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 agosto 1990

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1989, n. 56.

Piano regionale degli insediamenti radiotelevisivi . . . Pag. 2

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1989, n. 57.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 marzo 1986, n. 14, concernente: «Coordinamento e vigilanza regionali in materia di edilizia residenziale e pubblica» Pag. 3

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1989, n. 58.

Disciplina della raccolta dei funghi epigei e di altri prodotti del sottobosco. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1989, n. 59.

Rimborso ai comuni di S. Marinella e Civitavecchia delle spese occorrenti per garantire la deviazione del traffico pesante di attraversamento del territorio comunale Pag. 6

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1989, n. 60.

Prima variazione al bilancio regionale per l'esercizio 1989. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1989, n. 61.

Ulteriore modifica della legge regionale 12 settembre 1986, n. 44, concernente: «Interventi per il settore della olivicoltura colpito dalle eccezionali gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985» Pag. 7

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1989, n. 62.

Modifica alla legge regionale 20 luglio 1988, n. 40: «Fondo regionale speciale per il riutilizzo dei fabbricati industriali in disuso per favorire l'occupazione e per lo sviluppo delle piccole e medie imprese» Pag. 7

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1989, n. 63.

Norme di integrazione della legge regionale 18 giugno 1980, n. 72, che disciplina, tra l'altro, la costruzione di nuove strade. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1989, n. 64.

Norme a tutela del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1989, n. 65.

Interpretazione dell'articolo 14, lettera i), della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, avente per oggetto norme per il recepimento dell'accordo relativo al personale delle Regioni a statuto ordinario. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1989, n. 66.

Realizzazione di case-alloggio e di strutture finalizzate alla riabilitazione in favore degli handicappati e degli anziani. Pag. 9

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28: «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente» Pag. 9

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1989, n. 56.

Piano regionale degli insediamenti radiotelevisivi.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 27 del 30 settembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Lazio, al fine di tutelare la salute della popolazione sottoposta all'irradiazione da onde elettromagnetiche, e di salvaguardare il patrimonio ambientale e naturale, nonché in base ai principi del pluralismo e del diritto all'informazione, interviene, con la presente legge, per regolamentare gli insediamenti di emittenza radiotelevisiva nel proprio territorio, nel rispetto della vigente normativa statale e comunitaria.

Art. 2.

Piano regionale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva

1. Il Consiglio regionale approva con propria deliberazione il piano regionale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva su proposta della Giunta regionale.

2. Il piano di cui al precedente comma è formulato sulla base del censimento e delle relative mappe (allegati A e B) come parte integrante della presente legge, in conformità ai principi generali indicati nel successivo articolo 3 e nell'ambito del livello massimo di esposizione fissato nel successivo articolo 4.

3. La proposta di piano è sottoposta all'approvazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'assessorato regionale all'urbanistica, che, per la predisposizione della proposta stessa, si avvale dell'opera della commissione di esperti istituita ai sensi del successivo articolo 5 e della collaborazione del comitato per il servizio radiotelevisivo del Lazio previsto dalla legge regionale 24 ottobre 1979, n. 83.

4. La proposta di piano viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio entro dieci giorni dalla data della sua adozione da parte della Giunta regionale, affinché le province, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi regionali ed i comuni interessati esprimano il proprio parere con apposita deliberazione dei rispettivi consigli. Scaduti trenta giorni dalla data di pubblicazione i pareri non pervenuti s'intendono espressi in senso favorevole.

5. La Giunta regionale delibera la proposta definitiva di piano tenendo conto dei pareri pervenuti a norma del precedente quarto comma motivando eventuali difformità dei pareri stessi.

6. Il piano ha efficacia di piano territoriale di coordinamento.

Art. 3.

Principi generali

1. Il piano regionale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva di cui al precedente articolo 2 deve risultare conforme ai seguenti principi generali:

a) localizzazione degli impianti, con il fine di tutelare la salute pubblica, in specifiche aree individuate dai comuni anche in deroga agli strumenti urbanistici;

b) verifica, secondo le vigenti disposizioni in materia urbanistica e sanitaria, della compatibilità ambientale di ogni progetto di installazione o spostamento degli impianti;

c) progressivo trasferimento nelle localizzazioni alternative previste al punto 3 dell'allegato C, che costituisce parte integrante della presente legge, delle emittenti radiotelevisive installate nelle zone a più alta concentrazione di cui al punto 1 dell'allegato stesso, con particolare riferimento a quelle collocate su stabili di civile abitazione.

Art. 4.

Livello massimo di esposizione delle onde elettromagnetiche

1. Fino a quando non saranno fissati ulteriori e diversi limiti dalla normativa statale e/o comunitaria per il campo di frequenze comprese tra 3 MHz e 1500 MHz, il livello massimo di esposizione alle onde elettromagnetiche emesse da impianti di emittenza radiotelevisiva non deve superare i seguenti limiti:

a) per il valore efficace del campo elettrico 20 V/m;

b) per la densità di potenza 1 W/m².

Art. 5.

Commissione tecnica

1. Per la predisposizione del piano di cui al precedente art. 2, è istituita una speciale commissione tecnica composta dai seguenti membri:

a) assessore all'urbanistica della Regione che ne assume la presidenza;

b) presidente del comitato per il servizio radiotelevisivo del Lazio, che ne assume la vice presidenza;

c) un rappresentante della Presidenza della Giunta regionale;

d) l'assessore agli enti locali della Regione o un suo delegato;

e) un tecnico esperto dei problemi radioelettrici designato dal Ministero delle poste e telecomunicazioni;

f) un tecnico esperto dei problemi derivanti dall'inquinamento designato dall'assessore alla sanità della Regione;

g) due componenti designati dal comitato per il servizio radiotelevisivo del Lazio;

h) un rappresentante delle associazioni delle emittenti private radiotelevisive.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Nel decreto di nomina deve essere prevista anche la durata della collaborazione richiesta alla commissione tecnica.

3. Ai membri della commissione tecnica compete per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute un gettone di presenza di L. 200.000.

Art. 6.

Autorizzazione all'installazione o modifica di impianti di emittenza radiotelevisiva

1. L'installazione o la modifica di impianti di emittenza radiotelevisiva, ferme restando le competenze statali in materia, è subordinata ad autorizzazione della Giunta regionale su proposta degli assessorati all'urbanistica ed alla sanità. L'autorizzazione è comunicata alla commissione consiliare urbanistica ed assetto del territorio.

2. Alla richiesta di autorizzazione occorre allegare:

a) concessione edilizia rilasciata dal sindaco del comune territorialmente competente;

b) documentazione comprovante la potenza, la frequenza e l'area di servizio;

c) certificazione rilasciata da un istituto pubblico da cui risulti la valutazione dei valori di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici prodotti dall'impianto;

d) analisi delle compatibilità elettromagnetiche tra le antenne facenti parte dello stesso sistema e tra il sistema di tutte le altre antenne presenti nella zona di installazione.

3. I sistemi radianti di radio MF e TV (VHF e UHF) o i tralicci che supportano più sistemi radianti devono distare tra loro almeno cinque lunghezze d'onda.

4. Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente articolo deve essere disposto in base alle indicazioni del piano regionale degli insediamenti radiotelevisivi e nel rispetto dei livelli massimi di esposizione alle onde elettromagnetiche indicati nel precedente articolo 4.

5. L'autorizzazione è soggetta a revoca in caso di difformità delle caratteristiche dell'opera realizzata rispetto a quella autorizzata.

6. Il comitato per il servizio radiotelevisivo del Lazio ha il compito di provvedere al censimento delle emittenti, di istituire una anagrafe delle emittenti operanti sul territorio regionale e di procedere periodicamente al suo aggiornamento.

Art. 7.

Controlli - Sistema di monitoraggio

1. Al fine di verificare il rispetto del livello massimo di esposizione alle onde elettromagnetiche di cui al precedente articolo 4 la Giunta regionale - assessorato regionale alla sanità, d'intesa con il comitato per il servizio radiotelevisivo del Lazio e con il locale Circolo costruzioni telefoniche (CIRCOSTEL) procede tramite le unità sanitarie locali competenti per territorio, ai controlli periodici della quantità delle emissioni prodotte attraverso apposite, stazioni di rilevamento fisse e mobili.

2. Nei casi nei quali venga riscontrato, in una determinata area, a seguito di controlli, il mancato rispetto del livello massimo di esposizione previsto, il Presidente della Giunta regionale ovvero il sindaco del comune territorialmente competente, provvede, ai sensi del terzo comma dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ad assegnare ad ogni impianto il valore limite di campo elettrico da non superare in detta area.

3. Il limite di cui al precedente comma si ottiene riducendo il campo prodotto dal sistema radiante di livello più alto fino a che i limiti di esposizione non vengono rispettati.

4. Ai titolari degli impianti viene assegnato il termine di trenta giorni per la regolarizzazione dell'impianto. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale procede alla revoca dell'autorizzazione entro i quindici giorni successivi dalla scadenza del termine stesso.

Art. 8.

Contributi finanziari regionali per l'attuazione del piano

1. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di razionalizzazione dell'emittenza di cui alla presente legge nonché per agevolare l'adeguamento alle indicazioni del piano regionale per gli insediamenti radiotelevisivi e per realizzare opere di risanamento e recupero ambientale dei siti di emittenza, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al cento per cento della spesa, ai comuni e ai titolari delle emittenti radiotelevisive che ne abbiano fatto richiesta, nei limiti degli stanziamenti disponibili sul bilancio regionale.

2. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge, le amministrazioni comunali nonché i titolari delle emittenze debbono inoltrare domanda all'assessorato regionale all'urbanistica allegando il progetto ed il preventivo analitico della spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva la ripartizione dei fondi disponibili in bilancio e definisce le modalità di erogazione degli stessi.

Art. 9.

Norme transitorie

1. Le emittenti radiotelevisive che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già operanti nel territorio regionale, possono continuare ad operare per un periodo non superiore a sei mesi dalla suddetta data anche in mancanza dell'autorizzazione regionale di cui al precedente articolo 6.

2. Fino all'emanazione del piano regionale di localizzazione degli impianti radiotelevisivi, le emittenti di cui al precedente comma debbono comunque ottemperare al rispetto dei limiti massimi di esposizione fissati dal precedente articolo 4. La verifica del rispetto di detti limiti

spetta al sindaco del comune interessato che si avvale all'uopo del presidio multinazionale di prevenzione competente per territorio. Qualora dalla verifica risultino superati i limiti massimi di esposizione, il sindaco, con propria ordinanza, dispone la chiusura delle emittenti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 52 o il trasferimento delle medesime in altro sito consentito.

3. Per gli impianti collocati su stabili di civile abitazione è necessario in ogni caso una specifica autorizzazione rilasciata dalla unità sanitaria locale territorialmente competente, previo parere dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.).

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1989.

2. Nel bilancio di previsione 1989 è istituito il capitolo n. 26130 denominato: «Contributi ai comuni ed ai titolari delle emittenti radiotelevisive per l'attuazione del piano regionale degli insediamenti radiotelevisivi e spese per il funzionamento della commissione tecnica», con uno stanziamento di lire 100 milioni.

3. Alla copertura della spesa prevista si provvede con riduzione di pari importo dal capitolo 29852, lettera f), dell'elenco n. 4 (fondi globali per il finanziamento di provvedimenti legislativi) del bilancio di previsione della Regione Lazio per il 1989.

4. Per gli anni 1990 e 1991 lo stanziamento, previsto in lire 1.000 milioni annui sarà assicurato con le relative disposizioni finanziarie.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 11 settembre 1989

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 18 agosto 1989.

(Omissis).

90R0226

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1989, n. 57.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 marzo 1986, n. 14, concernente: «Coordinamento e vigilanza regionali in materia di edilizia residenziale e pubblica».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 27 del 30 settembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 24 marzo 1986, n. 14, l'articolo 12 della stessa legge è sostituito dal seguente:

«Art. 12.

1. Il personale è inquadrato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli degli istituti autonomi per le case popolari del Lazio, nel rispetto delle posizioni di stato giuridico, da attribuire secondo l'allegata tabella di corrispondenza con effetto dal giorno precedente alla data suddetta, e delle anzianità di servizio possedute alla stessa data.

2. Le disposizioni previste dal comma precedente non operano nei confronti del personale che ha fruito gli scorrimenti di fascia successivamente al 1° gennaio 1975.

3. Le eventuali somme maturate da ciascun impiegato ai fini del trattamento di fine servizio (indennità di anzianità, di buonuscita, premio di servizio e similari), sono trasferite all'istituto presso il quale l'impiegato stesso è trasferito.

4. All'attuazione delle norme contemplate dal presente articolo provvede il Commissario di cui al precedente articolo 10».

Art. 2.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 90.000.000, graverà sul capitolo n. 08005 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1989, che presenta la necessaria disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 11 settembre 1989

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 31 agosto 1989.

ALLEGATO

Tabella allegata alla legge regionale concernente: Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 marzo 1986, n. 14, concernente: «Coordinamento e vigilanza regionali in materia di edilizia residenziale e pubblica».

Personale ex enti nazionali casa qualifiche rivestite in detti enti (1)	Personale ex consorzio volontario I.A.C.P. Lazio qualifiche rivestite in detto ente (1)	Ordinamento vigente presso gli II.AA.CC.PP. fasce funzionali C.C.N.L. 1983-1985
Direttore centrale, capo ripartizione, ispettore capo, ispettore generale, direttore principale, ispettore, capo ufficio	Dirigente A	—
Direttore capo sezione e qualifiche corrispondenti con diploma di laurea o di scuola universitaria ovvero diplomi equipollenti secondo le normative dello Stato con almeno 10 anni di anzianità in categoria direttiva	Dirigente B con almeno 10 anni di anzianità nella categoria direttiva	7ª
Direttore, capo sezione, consigliere di I, II e III classe	Funzionario A	—
Segretario capo	Funzionario B	6ª
Segretario principale, 1° segretario e segretario di I classe con almeno 19 anni di anzianità in carriera di concetto	Concetto I categoria con almeno 19 anni di anzianità in carriera di concetto	—
Segretario principale, 1° segretario, segretario di I classe	Concetto I categoria	—

Personale ex enti nazionali casa qualifiche rivestite in detti enti (1)	Personale ex consorzio volontario I.A.C.P. Lazio qualifiche rivestite in detto ente (1)	Ordinamento vigente presso gli II.AA.CC.PP. fasce funzionali C.C.N.L. 1983-1985
Segretario di II e III classe con almeno 12 anni di anzianità in carriera di concetto	Concetto II e III categoria con almeno 12 anni di anzianità in carriera di concetto	5ª
Segretario di II e III classe	Concetto II e III categoria	—
Archivista capo, assistente capo	Ordine I categoria	—
Archivista, assistente principale, 1° applicato, 1° assistente, applicato di I classe con almeno 15 anni di anzianità nella carriera esecutiva	Ordine II categoria 15 anni di anzianità in carriera esecutiva	4ª
Archivista, assistente principale, 1° applicato, 1° assistente	Ordine II categoria	—
Assistente I, II, III classe, applicato I, II e III classe	Ordine III categoria	—
Commesso capo e 1° commesso	Subalterno I categoria	3ª
Commesso, usciere, insergente, con almeno 8 anni di anzianità nella carriera ausiliaria	Subalterno II e III categoria con almeno 8 anni di anzianità nella carriera ausiliaria	—
Commesso, usciere ed insergente	Subalterno II e III categoria	2ª

Note:

1) Le qualifiche sono quelle raggiunte negli enti di provenienza; le anzianità quelle previste dal primo comma del precedente articolo 12.

90R0227

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1989, n. 58.

Disciplina della raccolta dei funghi epigei e di altri prodotti del sottobosco.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 27 del 30 settembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione, nel quadro degli indirizzi programmatici di tutela ambientale e di razionale utilizzazione delle risorse naturali, ferme restando le norme di cui alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61, per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea e le norme specifiche relative alla raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi disciplina, in conformità con quanto previsto dall'articolo 10, quarto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la raccolta, sul territorio regionale dei funghi epigei e di altri prodotti naturali del sottobosco per favorire la valorizzazione degli stessi anche ai fini del miglioramento delle condizioni di reddito delle popolazioni residenti nelle zone montane.

2. I regolamenti che disciplinano la utilizzazione dei prodotti naturali del bosco e del sottobosco nonché i regolamenti di attuazione dei parchi e delle riserve emanati ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, dovranno essere conformi ai principi contenuti nella presente legge, fatta salva la facoltà degli enti competenti di stabilire norme e condizioni più restrittive.

3. I regolamenti in vigore alla data di pubblicazione della presente legge, dovranno essere adeguati, se del caso, entro dodici mesi dalla predetta data.

Art. 2.

Prodotti e quantità

1. I prodotti del sottobosco disciplinati dalla presente legge sono:

- a) i funghi epigei, siano essi o no commestibili;
- b) le fragole;
- c) i lamponi;
- d) i mirtilli;
- e) gli asparagi selvatici;
- f) le more di rovo;
- g) le bacche di ginepro.

2. Per uso strettamente personale è autorizzata la raccolta complessiva giornaliera dei funghi per non più di tre chilogrammi a persona.

3. Per gli altri prodotti del sottobosco suindicati è consentita la raccolta giornaliera individuale entro i seguenti limiti:

- 1) i lamponi: kg 1,000;
- 2) le more di rovo: kg 1,000;
- 3) le fragole: kg 1,000;
- 4) gli asparagi selvatici: kg 1,000;
- 5) i mirtilli: kg 1,000;
- 6) le bacche di ginepro: kg 0,200.

4. Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario ed al coltivatore del fondo, ai familiari ed ai suoi dipendenti, regolarmente assunti per la coltivazione del fondo.

Art. 3.

Limiti inferiori e deroghe

1. Le comunità montane possono stabilire, per i territori di propria competenza, quantitativi di raccolta inferiori a quelli indicati nel precedente articolo 2.

2. I comuni montani, al fine di garantire l'utilizzo dei prodotti del sottobosco di cui al primo comma del precedente articolo 2, per un miglioramento delle fonti di reddito delle popolazioni residenti nelle zone montane, possono consentire, sulla base di criteri generali stabiliti dalle comunità montane, la raccolta di tali prodotti in quantitativi superiori a quelli previsti nella presente legge.

3. I comuni possono, su domanda, autorizzare per scopi scientifici o didattici, la raccolta dei prodotti del sottobosco suindicati in deroga alle limitazioni di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 2.

Art. 4.

Mezzi e modalità di raccolta

1. È vietato, nell'ambito del territorio regionale, usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco, rastrelli, uncini o altri mezzi che possono provocare danneggiamenti allo strato humifero del terreno, del micelio fungino e dell'apparato radicale delle piante elencate nel precedente articolo 2.

2. I contenitori usati per i funghi raccolti debbono essere forati. È comunque sempre vietato l'uso di buste di plastica durante la raccolta dei prodotti naturali di cui al precedente articolo 2.

3. È altresì vietato calpestare, danneggiare, distruggere la flora fungina, anche delle specie non commestibili; parimenti è vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragola, lampone,

mirtillo, asparago, ginepro o parti di esse, salvo quando si eseguono sui terreni interessati interventi agro-forestali autorizzati, ove previsto, in conformità alle vigenti disposizioni o opere di pubblica utilità, limitatamente alle aree occorrenti per la razionale esecuzione delle opere stesse.

4. La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, anche se effettuata mediante l'impiego di lampade od altri mezzi di illuminazione.

Art. 5.

Divieti temporanei

1. È vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dalla messa a dimora delle piante.

2. Il divieto di cui al precedente comma non si applica al proprietario, all'usufruttuario ed al coltivatore del fondo, ai familiari ed ai suoi dipendenti regolarmente assunti.

3. Con provvedimento dell'ente proprietario può essere temporaneamente vietata la raccolta di uno o più dei prodotti del sottobosco sui terreni di proprietà pubblica o collettiva qualora, anche su segnalazione di associazioni culturali e naturalistiche operanti nella Regione, venissero a prevedersi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici e abiotici che regolano le reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse componenti floristiche del sistema interessato.

4. Gli enti competenti delimitano i confini dei territori nei quali è vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco mediante tabelle poste con le modalità di cui all'articolo successivo e con la scritta: «Divieto di raccolta di...» seguita dal nome del prodotto o dei prodotti interessati.

Art. 6.

Riserva di raccolta

1. I proprietari od i possessori a qualunque titolo del fondo possono riservarsi la raccolta dei funghi e degli altri prodotti del sottobosco con l'apposizione di cartelli indicatori.

2. I cartelli, recanti la scritta «Raccolta riservata di...», con l'indicazione del nome dei prodotti interessati, devono essere apposti ad un'altezza da terra non inferiore a mt 2,50 lungo il confine del terreno, ad una distanza, l'uno dall'altro, tale che siano visibili i due contigui.

3. I cartelli di cui al primo e secondo comma debbono essere collocati su pali o altri sostegni morti.

Art. 7.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato.

2. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

3. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e prestare giuramento davanti al prefetto.

4. Collaborano, altresì, per l'osservanza della presente legge, gli ispettori ecologici onorari, nominati a norma della legge regionale 19 settembre 1974, n. 61, quali incaricati di pubblico servizio, per la parte concernente l'identificazione del trasgressore e la redazione di processo verbale delle violazioni eventualmente constatate, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della suddetta legge regionale.

5. Per la verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e per l'irrogazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 8, si applicano le norme vigenti in materia di disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

Art. 8.

Sanzioni amministrative e pecuniarie

1. Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle leggi vigenti, comporta la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000 con la confisca del prodotto.

2. Nel caso di raccolta, su fondi con riserva di raccolta, i prodotti confiscati vengono riconsegnati ai titolari dei fondi.

Art. 9.

Rilevazione e statistica

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predisporrà la carta regionale delle risorse naturali del sottobosco relativamente alle specie considerate nella presente legge, sulla base di analoghe carte zonali e provinciali predisposte dalle comunità montane, per i territori di propria competenza e dalle province.

2. Per l'elaborazione delle carte zonali e provinciali le comunità montane e le province potranno avvalersi della consulenza ed assistenza degli ispettorati ripartimentali delle foreste.

3. Le rilevazioni statistiche forestali alle quali attendono gli ispettorati ripartimentali delle foreste devono essere integrate con le rilevazioni afferenti ai prodotti del sottobosco di cui alla presente legge.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1989 e 1990, destinata alla predisposizione della carta regionale delle risorse del sottobosco.

2. La spesa di L. 100.000.000 per l'esercizio 1989 di cui al precedente comma viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo n. 20002, del settore XX del bilancio regionale di previsione 1989, che viene istituito con la seguente denominazione: «Spesa per la predisposizione della carta regionale delle risorse del sottobosco».

3. Alla copertura finanziaria della spesa autorizzata per l'anno 1989 si provvede, per la parte di competenza, con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29801, elenco n. 4, lettera b), del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 mentre per la dotazione di cassa si provvede con analogo riduzione del fondo di riserva iscritto al capitolo n. 31021 dello stesso esercizio.

4. Alla copertura finanziaria della spesa autorizzata per l'anno 1990 si provvederà con la legge concernente le disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione del 1990, mediante analogo riduzione dello stanziamento del capitolo n. 31001 del medesimo esercizio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 11 settembre 1989

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 1º settembre 1989.

90R0228

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1989, n. 59.

Rimborso ai comuni di S. Marinella e Civitavecchia delle spese occorrenti per garantire la deviazione del traffico pesante di attraversamento del territorio comunale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 27 del 30 settembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il rimborso ai comuni di S. Marinella e Civitavecchia delle spese sostenute dai comuni medesimi al fine di assicurare la deviazione dalla strada statale n. 1 «Aurelia» all'autostrada A12 «Roma-Civitavecchia» del traffico pesante di attraversamento dei rispettivi territori comunali.

Art. 2.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzato per l'anno finanziario 1989 l'aumento di L. 200.000.000 dello stanziamento già iscritto al medesimo bilancio al capitolo n. 09516.

2. La copertura finanziaria della maggiore spesa di L. 200.000.000 di cui al precedente comma è assicurata con la diminuzione di pari importo del capitolo n. 31001 del bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio 1989.

Art. 3.

1. È abrogata la legge regionale 2 aprile 1986, n. 15.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 11 settembre 1989

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 6 settembre 1989.

90R0229

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1989, n. 60.

Prima variazione al bilancio regionale per l'esercizio 1989.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 33 del 30 novembre 1989)

(Omissis).

90R0230

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1989, n. 61.

Ulteriore modifica della legge regionale 12 settembre 1986, n. 44, concernente: «Interventi per il settore della olivicoltura colpito dalle eccezionali gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 33 del 30 novembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I termini di scadenza delle domande previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 7-ter della legge regionale 12 settembre 1986, n. 44, aggiunto dall'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1987, n. 46, sono prorogati fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il terzo comma dell'articolo 7-ter della legge regionale 12 settembre 1986, n. 44, introdotto con l'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1987, n. 46, è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 16 novembre 1989

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 7 novembre 1989.

90R0231

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1989, n. 62.

Modifica alla legge regionale 20 luglio 1988, n. 40: «Fondo regionale speciale per il riuso dei fabbricati industriali in disuso per favorire l'occupazione e per lo sviluppo delle piccole e medie imprese».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 33 del 30 novembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 20 luglio 1988, n. 40, è aggiunto il seguente nuovo comma:

«3-bis) Nel caso di manufatti utilizzati da più unità produttive i comuni procedono, se richiesto o dalla Fi.La.S. (Finanziaria Laziale di Sviluppo) S.p.A. o dagli imprenditori, al frazionamento dell'immobile, nonché delle relative pertinenze anche in deroga ai propri strumenti urbanistici».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 16 novembre 1989

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto l'11 novembre 1989.

90R0232

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1989, n. 63.

Norme di integrazione della legge regionale 18 giugno 1980, n. 72, che disciplina, tra l'altro, la costruzione di nuove strade.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 33 del 30 novembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al titolo VI della legge regionale 18 giugno 1980, n. 72: Norme transitorie, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 22.*Verifica tracciato strade provinciali*

1. Ove i piani di sviluppo di cui al precedente articolo 11 non siano stati ancora resi esecutivi, la rispondenza del progetto di tracciato di nuove strade provinciali deve essere riscontrata con gli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali interessate.

2. Tale rispondenza deve risultare da apposita ed esplicita dichiarazione dei sindaci dei comuni competenti».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 16 novembre 1989

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto l'11 novembre 1989.

90R0233

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1989, n. 64.**Norme a tutela del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 33 del 30 novembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione detta norme per tutelare e valorizzare il patrimonio edilizio ed urbanistico, predisponendo interventi anche sperimentali di «Tutela attiva».

Art. 2.

1. Si intende per «Tutela attiva» un sistema di azioni pubbliche regionali dirette a mantenere l'integrità materiale, tipologica e storica del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente.

Art. 3.

1. La «Tutela attiva» prevista al precedente articolo 2 si applica al patrimonio edilizio ed urbanistico che presenta le seguenti caratteristiche:

a) manufatti edilizi, isolati e non, con caratteristiche ricorrenti in ambito territoriale definito;

b) tipo edilizio storicamente determinato nel medesimo periodo che consente la sperimentazione di metodologie e tecnologie di recupero unificate;

c) presenza di un grado di integrità fisica e tipologica tali da consentire il riconoscimento anche del rapporto fra il patrimonio edilizio-urbanistico ed il contesto ambientale di inserimento.

Art. 4.

1. Gli interventi edilizi sono disciplinati con atto di convenzione tra il comune territorialmente competente e il proprietario del patrimonio edilizio.

2. La metodologia di esecuzione degli interventi è, in ogni caso, strumento procedurale volto a verificare l'efficacia della tutela, come definita al precedente articolo 2, nonché la possibilità tecnica di realizzarne la diffusione sul territorio.

Art. 5.

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva annualmente con propria deliberazione il programma di interventi volto alla «Tutela attiva» del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente sentiti gli Enti locali territoriali e in collaborazione con gli organi periferici del Ministero dei beni culturali.

Art. 6.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 4.400 milioni, di cui L. 1.000 milioni per il 1989 e L. 3.000 milioni per gli anni successivi.

2. Nel bilancio di previsione del 1989 viene istituito il capitolo di spesa n. 08025 denominato: «Contributi per l'attuazione del programma di interventi volto alla tutela attiva del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente» con lo stanziamento per competenza e cassa di L. 1.000 milioni.

3. Alla copertura del predetto onere si fa fronte, quanto alla competenza, mediante riduzione di L. 1.000 milioni del fondo globale iscritto per il 1989 al capitolo n. 29821 elenco n. 4, lettera c) quanto alla cassa, mediante analogo riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 31021 del medesimo bilancio.

4. La ripartizione della somma di L. 3.000 milioni, autorizzata per gli anni successivi sarà determinata sulla base degli effettivi fabbisogni annuali ed inserita, per il finanziamento, nelle leggi regionali concernenti le disposizioni finanziarie per la redazione dei bilanci di previsione dei rispettivi esercizi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 16 novembre 1989

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 7 novembre 1989.

90R0234

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1989, n. 65.**Interpretazione dell'articolo 14, lettera i), della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, avente per oggetto norme per il recepimento dell'accordo relativo al personale delle Regioni a statuto ordinario.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 33 del 30 novembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il disposto di cui alla legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, lettera i) dell'articolo 14, concernente i congedi straordinari retribuiti per la frequenza ai corsi legali di studio, deve intendersi riferito anche alla frequenza di corsi universitari legalmente riconosciuti.

2. Nel novero delle 150 ore vengono comunque considerate anche le ore di assenza dal servizio necessarie al raggiungimento dell'istituto scolastico od universitario, nonché quelle eventualmente necessarie per il rientro in servizio.

3. Ai fini della concessione del congedo straordinario retribuito di cui alla lettera i) del predetto articolo 14, l'effettiva frequenza a tutti i corsi legali di studio deve essere documentata, di volta in volta, con idonea attestazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 16 novembre 1989

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 13 novembre 1989.

90R0235

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1989, n. 66.**Realizzazione di case-alloggio e di strutture finalizzate alla riabilitazione in favore degli handicappati e degli anziani.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 33 del 30 novembre 1989)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per la realizzazione di case-alloggio e di strutture finalizzate alla riabilitazione in favore degli handicappati e degli anziani, la Regione interviene in favore di comuni, di cooperative di associazioni senza finalità di lucro costituite per promuovere ed organizzare l'assistenza, aventi sede ed operanti nelle aree del Lazio con proprie risorse aggiuntive rispetto a quelle già destinate per le medesime finalità dagli enti e dalle società predette.

2. L'intervento regionale di cui al precedente comma non potrà superare l'importo del 50 per cento del costo effettivo delle opere nel caso dei comuni e del 25 per cento nel caso di cooperative.

Art. 2.

1. Possono essere ammessi ai benefici previsti dalla presente legge i comuni sede di unità sanitaria locale nonché le cooperative, le associazioni che abbiano come finalità statutarie esclusivamente quelle rivolte al recupero e alla riabilitazione degli handicappati e degli anziani e che non siano proprietarie di beni immobili destinati a tali scopi.

Art. 3.

1. Le domande tendenti ad ottenere il contributo indicato nel precedente articolo 1 devono essere presentate all'assessorato enti locali e servizi sociali nel rispetto dei termini di cui alla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, corredata dalla seguente documentazione:

1) Per le società cooperative:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto omologato e registrato;

b) licenza di concessioni edilizie ed eventuali varianti rilasciate dal comune competente, con specifica destinazione d'uso in conformità alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36;

c) copia del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio e copia del bilancio preventivo dell'esercizio in corso da cui risulti una disponibilità patrimoniale senza altri vincoli di destinazione non inferiore alla differenza risultante tra il costo delle opere e l'entità del contributo regionale richiesto;

d) elenco dei soci di cui il 90 per cento debbono essere soci lavoratori, o soci utenti;

e) dichiarazione del responsabile o dei responsabili legali della cooperativa attestante che non siano stati concessi o non siano in corso di concessione analoghi benefici da parte della Regione, dello Stato o di altri enti pubblici;

f) piano di utilizzazione delle strutture;

g) certificato del tribunale;

h) certificato d'iscrizione al registro prefettizio.

2) Per i comuni:

a) deliberazione comunale di richiesta del contributo contenente tutti gli elementi di cui alla lettera c) del punto 1) del presente articolo nonché la dichiarazione di disponibilità della somma pari al 50 per cento del costo totale dell'opera;

b) piano di utilizzazione delle strutture.

Art. 4.

1. La Giunta regionale delibera, entro il 30 ottobre di ciascun anno, su proposta dell'assessore regionale agli enti locali e assistenza sociale, la concessione dei contributi di cui alla presente legge a favore di comuni e società cooperative che si trovino nelle condizioni prescritte e che abbiano fatto pervenire le relative domande entro il 30 giugno.

2. La deliberazione di cui al precedente comma individua, altresì, il tipo, la misura del contributo e le relative modalità di erogazione, assumendone impegno finanziario interamente a carico del bilancio in corso.

3. Nella valutazione delle domande, la Giunta regionale terrà conto prioritariamente di:

a) eventuali precarietà locative tali da poter mettere in pericolo la continuazione dei servizi finalizzati al recupero ed alla riabilitazione degli handicappati; mancato rinnovo del contratto di locazione dell'immobile attualmente utilizzato, sfratto ed altro;

b) necessità di maggiore spazio abitativo finalizzato al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi attualmente svolti ed eventualmente di altri, particolarmente utili.

Art. 5.

1. Nella fase di prima attuazione della presente legge le domande di cui al precedente articolo 3 devono essere presentate all'Assessorato enti locali e servizi sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nella medesima fase di prima attuazione, la deliberazione della Giunta regionale di cui al precedente articolo può essere adottata anche in deroga ai termini stabiliti dall'articolo stesso.

Art. 6.

1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1989, la spesa di L. 3.000 milioni che viene iscritta nel capitolo n. 14701 che, con la denominazione: «Concorso regionale per la realizzazione di case-alloggio e di strutture destinate ad attività per il recupero di portatori di handicaps e degli anziani», viene istituito nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1989. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 29832 del bilancio regionale 1989 ed utilizzazione dell'accantonamento iscritto alla lettera f) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio stesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 16 novembre 1989

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 13 novembre 1989.

90R0236

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**Provincia di Trento****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.****Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28: «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente».**

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 30 gennaio 1990)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 22 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 14248 di data 17 novembre 1989 recante ad oggetto: «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28: «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente»;

Decreta:

di emanare il Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente», nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, 22 novembre 1989

MALOSSINI

Registrato alla Corte dei conti, il 5 gennaio 1990, Registro 1, Foglio 111 — Manganelli.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente».

Art. 1.

Abbreviazioni e definizioni

(1) Nel presente regolamento sono adottate le seguenti abbreviazioni:

legge provinciale: legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28;

legge statale: legge 8 luglio 1986, n. 349;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 377/88: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* «serie generale» n. 204 del 31 agosto 1988;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988: Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* «serie generale» n. 4 del 5 gennaio 1989;

comitato: Comitato provinciale per l'ambiente;

s.p.a.: Servizio protezione ambiente;

v.i.a.: valutazione dell'impatto ambientale.

(2) Ai fini della v.i.a. si osservano l'individuazione e la definizione delle componenti e dei fattori ambientali di cui all'allegato I del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

(3) Per progetto esecutivo si intende un elaborato, completo di ogni atto e documentazione generale e particolare, idoneo a consentire l'esecuzione dei lavori. Di regola il progetto esecutivo è costituito da:

a) relazione tecnico-illustrativa;

b) rappresentazioni grafiche (planimetrie, piante, profili, sezioni, prospetti, particolari costruttivi e impiantistici, ecc.);

c) eventuali referti dimostrativi di indagini, rilievi e accertamenti;

d) computo metrico-estimativo in quanto previsto dalla normativa vigente;

e) condizioni contrattuali per l'appalto (capitolati ecc.), in quanto previste dalla normativa vigente.

(4) Per progetto di massima si intende un elaborato costituito da relazione descrittiva e da documenti tecnico-grafici aventi lo sviluppo e il contenuto necessari, a seconda della natura e dell'oggetto dell'opera, per fornire — sia pure in forma sintetica — una sufficiente configurazione dell'opera stessa nelle sue linee più importanti con riferimento agli impatti che essa presenta sulle componenti ambientali di cui al comma 2, tenuto conto delle indicazioni metodologiche di cui all'art. 6.

(5) Per programma generale funzionalmente unitario si intende un elaborato, piano o programma, contenente tutti gli elementi costitutivi di un progetto di massima, avente funzioni di orientamento e coordinamento tra più interventi o tra più fasi di realizzazione di un medesimo intervento, che si collocano all'interno di un contesto organico ed omogeneo dal punto di vista delle finalità dell'opera, della sua funzionalità e delle sue modalità di realizzazione ovvero dell'unitarietà del contesto ambientale nel quale si inseriscono.

(6) La Giunta provinciale, sentito il comitato o su proposta dello stesso, può con proprie deliberazioni precisare, anche in forma esemplificativa, le definizioni e i disposti di cui ai commi precedenti e di cui all'articolo 2. Nei casi dubbi, essa determina quali opere rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina v.i.a.

Art. 2.

Soglie limite

(1) Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge provinciale, la tabella allegata alla predetta legge viene sostituita con la tabella allegata al presente regolamento, che stabilisce inoltre i casi di ampliamenti, modificazioni o trasformazioni di opere e impianti esistenti con impatto significativo sull'ambiente.

(2) Per ampliamento, modificazione o trasformazione delle opere e impianti esistenti si intendono gli interventi atti a incrementare o variare, anche parzialmente, il tracciato, la destinazione d'uso, le caratteristiche tecniche nonché l'indirizzo produttivo originari degli stessi.

(3) Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge provinciale, gli ampliamenti, le modificazioni o le trasformazioni delle opere e degli impianti esistenti determinano un impatto significativo sull'ambiente e sono quindi soggetti alle procedure di v.i.a. nei casi stabiliti dalla tabella allegata al presente regolamento.

(4) Qualora la v.i.a. sia svolta su progetti di massima e gli ulteriori provvedimenti permissivi o pareri comportino o prescrivano condizioni o soluzioni progettuali costituenti ampliamento, modificazione o trasformazione, ai sensi dei commi precedenti, del progetto in precedenza ammesso con la valutazione d'impatto, il progetto e le nuove soluzioni e prescrizioni progettuali devono soggiacere a nuova procedura di v.i.a.

(5) La disciplina di cui all'articolo 2, comma 6, della legge provinciale si applica con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento agli interventi reiterati o successivi, ovvero di ampliamento, di modificazione o di trasformazione di un'opera o impianto esistenti, anche se compresi in programmi o progetti suddivisi, quando in relazione alla sommatoria dei predetti interventi si verificano le condizioni e i presupposti per l'attivazione della procedura di v.i.a. ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale o del comma 3.

(6) Gli elaborati concernenti le varianti in corso d'opera o le perizie suppletive relative a progetti di opere, pubbliche o private, già sottoposti a v.i.a. sono comunicati dal committente al comitato, il quale si pronuncerà in merito entro i successivi trenta giorni, ove le predette varianti o perizie sono soggette all'acquisizione preventiva dei provvedimenti permissivi previsti dalle leggi afferenti le materie di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), della legge provinciale.

Art. 3.

Appalti-concorso e concessioni

(1) Nel caso di realizzazione di opere pubbliche mediante appalto-concorso o concessione è sottoposto alla procedura di v.i.a. il progetto di massima delle opere o, in alternativa, il progetto esecutivo predisposto dall'aggiudicatario o dal concessionario. Qualora la v.i.a. sia stata effettuata sul programma o progetto di massima, il progetto esecutivo deve essere sottoposto a nuova v.i.a. quando contenga importanti variazioni rispetto al progetto o programma di massima. Al fine di consentire tale verifica le amministrazioni pubbliche o i servizi provinciali interessati comunicano sempre copia del progetto esecutivo al comitato, il quale si pronuncerà in merito entro i successivi trenta giorni.

(2) Il bando di gara, nel caso di appalto-concorso, e l'atto di concessione devono contenere apposita clausola, la quale preveda che l'aggiudicazione dell'appalto o la concessione per l'esecuzione di opere pubbliche soggette a v.i.a. si intendono sempre effettuate sotto condizione dell'esito della relativa procedura.

Art. 4.

Valutazione d'impatto ambientale di competenza statale

(1) Resta ferma l'applicazione della procedura di cui all'art. 6 della legge statale per i progetti relativi alle categorie di opere individuate dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 377/88.

(2) La procedura di v.i.a. disciplinata dalla legge provinciale si applica ai progetti di cui al comma 1 al solo fine della formazione dell'intesa di cui alla sentenza della Corte costituzionale 28 maggio 1987, n. 210. A tal fine i progetti per le categorie di opere di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 377/88, nonché i relativi studi di impatto ambientale sono depositati presso il s.p.a.

(3) Le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge provinciale operano nei confronti dei progetti esecutivi relativi alle categorie di opere individuate dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 377/88, purché siano soddisfatte, nell'ambito delle procedure di cui al comma 2, tutte le condizioni previste dalla legge provinciale e dal presente regolamento.

Art. 5.

Documentazione degli studi di impatto ambientale

(1) Lo studio di impatto ambientale deve contenere i seguenti atti:

a) il testo dello studio di impatto ambientale, articolato secondo le indicazioni degli articoli 3 e 8 della legge provinciale e di quelle stabilite negli articoli successivi;

b) gli elaborati di progetto;

c) un riassunto non tecnico destinato all'informazione al pubblico con allegati grafici di agevole interpretazione e riproduzione.

(2) Lo studio di impatto ambientale è inoltre corredato in appendice da:

a) documenti cartografici in scala adeguata, redatti e sviluppati in relazione al livello di approfondimento necessario per la tipologia d'intervento proposta e le peculiarità dell'ambiente interessato, quali, ad esempio: carte geografiche generali e speciali, carte tematiche, carte tecniche, foto aeree, tabelle, grafici, eventuali stralci di documenti, fonti di riferimento;

b) eventuali documenti ritenuti utili dal proponente o richiesti dal s.p.a. ai sensi dell'articolo 5, comma 4 della legge provinciale;

c) indicazione della legislazione e della regolamentazione vigenti concernenti la realizzazione e l'esercizio dell'opera, nonché di quelle concernenti i provvedimenti permissivi e i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento;

d) nel caso di progetti esecutivi, la documentazione e gli elaborati richiesti dalle normative vigenti per il rilascio di provvedimenti permissivi o dei pareri che vengono sostituiti e compresi ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale. Tali elaborati possono essere sostituiti da corrispondenti copie del progetto esecutivo, qualora quest'ultimo sia comprensivo degli elaborati tecnici richiesti dalle citate normative;

e) esposizione sintetica delle eventuali difficoltà, lacune tecniche o mancanza di conoscenze incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

(3) L'esattezza delle allegazioni è attestata secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 o di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.

(4) Lo studio di impatto ambientale viene depositato in triplice copia presso il s.p.a. Il proponente è tenuto a trasmettere al predetto servizio anche la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4 della legge provinciale nonché, per le opere soggette a v.i.a. di competenza statale, quella relativa agli annunci sui quotidiani di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/88.

(5) Il s.p.a. promuove, con onere a carico della provincia, la pubblicazione sulla stampa locale di avvisi contenenti l'elenco dei progetti sottoposti a procedura ordinaria di v.i.a., la localizzazione delle opere, l'individuazione dei proponenti e i termini utili per la

presentazione delle osservazioni. Nel caso di progetti sottoposti a procedura semplificata di v.i.a. la pubblicazione può essere effettuata a giudizio del s.p.a. Copia del riassunto non tecnico di cui al comma 1, lettera c), viene inoltre trasmessa a cura di detto servizio al comune territorialmente interessato per la consultazione del pubblico.

(6) I dati e le informazioni tutelati dal segreto industriale e commerciale secondo le leggi vigenti, sono comunicati al s.p.a. con plico separato, sul quale vengono precisati le generalità del proponente, lo studio d'impatto al quale ineriscono e l'evidenziazione che si tratta di dati coperti da segreto industriale e commerciale. Per tali dati è in ogni caso esclusa la pubblicità di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5, della legge provinciale. I funzionari del s.p.a., i componenti del comitato e della Giunta provinciale sono tenuti al rispetto del segreto industriale e commerciale.

Art. 6.

Criteri e metodologie per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale

(1) Lo studio di impatto è preparato con l'ausilio di un approccio interdisciplinare diretto ad assicurare l'uso integrato delle discipline tecniche, naturalistiche ed economiche che ineriscono a ciascuna tipologia di progetto. Lo studio è finalizzato alla formulazione, da parte del proponente, di un giudizio globale di compatibilità ambientale dell'opera proposta, in conformità agli obiettivi della legge provinciale.

(2) Lo studio di impatto fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.

(3) Nella descrizione dell'opera e del progetto ai sensi degli articoli 3 e 8 della legge provinciale, lo studio di impatto viene formulato tenendo conto — in relazione al livello di approfondimento necessario per la tipologia d'intervento proposto — delle indicazioni e dei criteri stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

(4) Ai fini dell'identificazione, analisi e stima degli impatti in riferimento al quadro ambientale, sono utilizzate le indicazioni metodologiche di cui all'articolo 5 e all'allegato II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, in relazione al livello di approfondimento necessario per la tipologia d'intervento sottoposto a procedura semplificata o ordinaria di v.i.a. Possono parimenti essere utilizzate metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello internazionale, purché assicurino sistemi di indagine e di analisi almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla citata normativa statale.

(5) In ogni caso viene descritto e giustificato il tipo di metodologia scelta e utilizzata del proponente nell'elaborazione dello studio di impatto.

(6) Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge provinciale, nelle indagini e nelle stime hanno carattere vincolante i parametri e gli standard stabiliti dalle normative vigenti.

(7) Lo studio di impatto illustra inoltre le eventuali alternative considerate, sia tecnologiche sia localizzative, in quanto queste ultime siano ammissibili dalla normativa e dagli strumenti urbanistici o di settore. In tal caso, le alternative sono esaminate in ragione del livello di approfondimento necessario per la tipologia di intervento proposto, prendendo in considerazione anche le conseguenze derivanti dalla mancata realizzazione dell'opera.

(8) La Giunta provinciale, sentito il comitato o su proposta dello stesso, può deliberare, sulla base dell'esperienza acquisita, criteri e linee-guida, generali e settoriali, per l'elaborazione degli studi di impatto ambientale, nonché criteri per lo svolgimento dell'istruttoria e per la valutazione d'impatto, anche ad integrazione delle metodologie richiamate nel presente articolo.

Art. 7.

Delimitazione del campo di indagine e analisi

(1) Chi intenda realizzare un'opera o un progetto soggetto a v.i.a. può chiedere al comitato, prima dell'inizio della relativa procedura, di delimitare il campo di indagine e di analisi dello studio di impatto, in relazione alla natura e alle caratteristiche del progetto.

(2) L'istanza è corredata da un progetto di massima dell'opera, da uno studio sommario d'impatto ambientale e da una scheda con la quale viene proposta la delimitazione del campo di indagine e di analisi, sia con riferimento ai profili di descrizione dell'opera e delle sue alternative che ai profili ambientali.

(3) Il comitato si pronuncia, sulla base dell'istruttoria svolta dal s.p.a., entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo che siano stati nel frattempo richiesti elementi integrativi da parte di detto servizio. In quest'ultimo caso il termine per la pronuncia decorre dal ricevimento degli atti integrativi. Ove il comitato non si pronunci entro il predetto termine l'istanza si intende accolta.

(4) Il comitato può accogliere in tutto o in parte la richiesta ovvero può respingerla o modificarla o sottoporla a particolari condizioni, ivi comprese la nomina di osservatori che assistano a sopralluoghi, prove, verifiche sperimentali di modelli ed altre operazioni tecniche non facilmente ripetibili, funzionali allo studio.

(5) Nel caso di accoglimento, ancorché parziale o condizionato dell'istanza, la successiva istruttoria ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale pone a carico del proponente ulteriori studi ed oneri per gli aspetti esclusi dal campo di indagine e di analisi, solo ove lo studio sia carente o incompleto o, comunque, qualora nel corso dell'istruttoria emergano aspetti sostanziali e rilevanti di impatto non trattati o non adeguatamente analizzati.

(6) La Giunta provinciale, sentito il comitato o su proposta dello stesso, può con propria deliberazione e per progetti omogenei, individuare il campo d'indagine e di analisi dello studio di impatto ambientale.

Art. 8.

Osservazioni

(1) Tutte le osservazioni, sia individuali che collettive, inoltrate ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale sono raccolte ed allegate allo studio di impatto ambientale e formano oggetto d'esame e di valutazione da parte del s.p.a., del comitato e della Giunta provinciale.

(2) Sono esaminate e valutate, con appropriata motivazione, le osservazioni:

a) tecnicamente ed analiticamente formulate in ordine all'adeguatezza dello studio di impatto ambientale e al merito delle alternative discusse o possibili;

b) dirette a contestare la validità delle metodologie di previsione e d'analisi, purché venga descritta la metodologia alternativa da adottarsi e la sua giustificazione;

c) dirette a contestare la veridicità delle informazioni e delle analisi o a rilevare la loro insufficienza, purché contengano idonee precisazioni ed elementi di giudizio, anche mediante richiami ad altri documenti o informazioni;

d) dirette a contestare le misure compensative e le mitigazioni proposte, purché siano indicate, giustificandole, le misure compensative alternative.

Art. 9.

Istruttoria

(1) L'istruttoria si caratterizza per l'uso di un metodo critico e interdisciplinare nell'esame dello studio di impatto ambientale e favorisce il confronto tra la struttura provinciale e il proponente.

A tal fine il comitato di propria iniziativa o su richiesta del proponente può invitare, nel corso dell'istruttoria, il proponente stesso ad illustrare il progetto.

(2) L'istruttoria ha le seguenti finalità:

a) accertare l'idoneità della documentazione presentata; individuare il tipo di progetto cui la documentazione si riferisce, indicando la procedura che sarà osservata;

b) verificare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici ed agli eventuali piani di settore;

c) verificare la rispondenza della descrizione dei luoghi e delle loro caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente;

d) verificare che i dati del progetto, per quanto concerne i rifiuti liquidi e solidi e le emissioni inquinanti nell'atmosfera, corrispondano alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;

e) accertare la coerenza del progetto, per quanto concerne le tecniche di realizzazione e dei processi produttivi previsti, con i dati di utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali;

f) accertare il corretto utilizzo delle metodologie di indagine, di analisi e di previsione, nonché l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;

g) individuare e descrivere l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente all'inizio della procedura con la previsione di quella successiva.

(3) L'attività istruttoria consiste e si sviluppa:

a) in verifiche ed accertamenti d'ufficio ai sensi del comma 2;

b) nella richiesta e acquisizione dei pareri e delle determinazioni delle strutture e dei servizi provinciali nonché di altre pubbliche amministrazioni previsti dagli articoli 5 e 10 della legge provinciale;

c) in eventuali verifiche e sopralluoghi, anche alla presenza del proponente e dei componenti del comitato;

d) nella eventuale richiesta al proponente, di atti e informazioni integrativi relativi al progetto, allo studio di impatto e alle alternative, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge provinciale.

(4) Al termine dell'istruttoria, il s.p.a. redige un rapporto istruttorio, il quale mette in evidenza in modo conciso, chiaro e pertinente le questioni ambientali importanti ed il livello di coerenza del progetto proposto con la finalità della legge provinciale. Il rapporto istruttorio viene trasmesso entro i termini previsti dall'articolo 5 della legge provinciale al comitato, corredato dallo studio di impatto, dall'elaborato progettuale, dai pareri e dalle determinazioni acquisiti, dalle osservazioni presentate e dai verbali di sopralluogo.

Art. 10.

Coordinamento istruttorio con altri servizi o enti

(1) Ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge provinciale, il s.p.a. può richiedere, in qualsiasi momento, ai servizi e alle strutture provinciali nonché ad altre pubbliche amministrazioni, pareri in ordine allo studio di impatto e al relativo progetto. La richiesta viene corredata dal riassunto non tecnico o da un estratto pertinente dello studio di impatto; se necessario viene allegata copia, integrale o parziale, del progetto.

(2) Qualora la procedura di v.i.a. si svolga su un progetto esecutivo, il s.p.a. trasmette ai servizi, uffici, commissioni o comitati nonché ai comuni ed ai comprensori, ove ne ricorrano i presupposti, la documentazione e gli elaborati pertinenti richiesti dalle normative vigenti per il rilascio dei provvedimenti permissivi o per l'espressione dei pareri che vengono sostituiti e compresi nella valutazione dell'impatto ambientale.

(3) Salvo quanto stabilito dall'articolo 10, commi 4 e 5, della legge provinciale, ai fini dell'emanazione delle conseguenti determinazioni, continuano in tali casi ad applicarsi le procedure istruttorie proprie dei provvedimenti permissivi e dei pareri che vengono sostituiti e compresi. La Giunta provinciale può emanare apposite indicazioni e indirizzi di carattere generale, nell'obiettivo di coordinare e razionalizzare il funzionamento delle strutture organizzative provinciali in rapporto alle finalità della legge provinciale.

(4) Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge provinciale, i soggetti ivi previsti trasmettono al s.p.a. il parere di competenza, corredato dagli atti istruttori richiesti dalle specifiche normative vigenti.

(5) Nel caso di progetti esecutivi, la v.i.a. non sostituisce né comprende le concessioni e le autorizzazioni ai mero esercizio di opere o impianti previste dalle leggi vigenti.

Art. 11.

Valutazione dell'impatto ambientale

(1) Il parere motivato del comitato è reso ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge provinciale, tenuto conto degli studi effettuati dal proponente e previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale, raffrontando la situazione esistente all'inizio della procedura di valutazione con la previsione di quella successiva alla realizzazione del progetto.

Il parere evidenzia inoltre eventuali riflessi dell'opera sull'economia nazionale o locale, ai sensi degli articoli 3 e 8 della legge provinciale, e sullo sviluppo socio-economico provinciale.

(2) Il parere positivo può contenere prescrizioni finalizzate alla compatibilità ambientale del progetto, avuto riguardo in particolare ai provvedimenti permissivi ed ai pareri che vengono assorbiti nella valutazione ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale e in coerenza con gli obiettivi e con i limiti stabiliti dall'articolo 6, comma 4, della medesima legge. Il parere può inoltre contenere indicazioni in ordine agli strumenti di gestione e di controllo e, ove necessario, in ordine alle reti di monitoraggio ambientale, precisando la localizzazione dei punti di misura e i parametri ritenuti opportuni.

(3) La Giunta provinciale si pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge provinciale, motivando, ove si discosti dal parere del comitato, le ragioni della decisione. Il dispositivo della deliberazione riporta la decisione presa, la menzione dei provvedimenti permissivi e dei pareri che vengono sostituiti e compresi ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale con l'individuazione delle relative determinazioni acquisite, la identificazione delle prescrizioni, delle cautele, delle condizioni e degli eventuali monitoraggi ambientali, cui sottoporre la realizzazione, l'utilizzo e la gestione dell'opera o impianto.

(4) Il parere del comitato e la pronuncia di compatibilità ambientale della Giunta provinciale sono formulati in maniera sintetica, rinviando alle analisi di dettaglio contenute nello studio di impatto, ai pareri ed agli atti istruttori presupposti.

(5) La deliberazione della Giunta provinciale viene pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, mentre copia integrale della medesima viene trasmessa d'ufficio al proponente, al comune territorialmente interessato alla localizzazione dell'opera, nonché ai servizi provinciali e alle amministrazioni pubbliche i cui provvedimenti permissivi o pareri sono stati sostituiti e compresi dalla v.i.a. ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale.

(6) Restano comunque salve le prescrizioni tecniche attinenti alla esecuzione delle opere e degli impianti ed alla loro sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

Vigilanza e sanzioni

(1) All'accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, della legge provinciale provvede il personale tecnico del s.p.a., nonché quello incaricato dei servizi di polizia locale, anche su segnalazione delle categorie di personale di cui al comma 2.

(2) All'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge provinciale provvedono le categorie di personale previste dalla legislazione vigente nelle materie concernenti l'uso del territorio e la tutela dell'ambiente — ivi comprese le materie di cui all'articolo 10, comma 1, della legge provinciale — su richiesta del s.p.a. nel caso che la v.i.a. sia svolta su progetti esecutivi, autonomamente negli altri casi.

(3) Nei casi di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, della legge provinciale, la copia del verbale d'accertamento dell'infrazione con la prova della contestazione ovvero l'originale del predetto verbale di accertamento da notificare agli interessati vengono trasmessi dall'agente accertatore al s.p.a..

(4) Oltre quanto stabilito dall'articolo 11, comma 4, della legge provinciale, la notificazione degli estremi della violazione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente del s.p.a.; il predetto dirigente è inoltre competente a ricevere gli scritti difensivi di cui all'articolo 18, comma 1, della citata legge n. 689 del 1981 e ad emanare gli atti previsti dal medesimo articolo 18 della legge statale.

(5) Qualora l'infrazione si riferisca a opere o a interventi che rientrano nell'ambito di applicazione della procedura di v.i.a., copia dei verbali di accertamento di infrazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge provinciale deve essere inoltrata per conoscenza al s.p.a..

(6) Il s.p.a. cura l'istruttoria per l'emanazione dei provvedimenti sostitutivi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge provinciale. A tal fine le autorità competenti trasmettono al predetto servizio copia dei rispettivi provvedimenti prescrittivi, di adeguamento e di ripristino contemplati dagli articoli 10, commi 7 e 8, e 11, comma 6, della legge provinciale.

(7) Tutti gli atti e provvedimenti relativi al contenzioso ai sensi della legge provinciale e del presente regolamento sono archiviati in modo sistematico in coerenza con l'organizzazione dell'archivio di cui all'articolo 14.

(8) Il personale addetto al controllo ha facoltà di assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, al fine di accertare le infrazioni alla legge provinciale e ai provvedimenti emanati sulla base della medesima normativa.

(9) Resta ferma la disciplina sui controlli, sugli accessi e sulle ispezioni stabilita dalle leggi vigenti, richiamate dall'articolo 11, comma 2, della legge provinciale.

Art. 13.

Comitato provinciale per l'ambiente e sottocomitati

(1) I provvedimenti istitutivi dei sottocomitati di cui all'articolo 12, comma 8, della legge provinciale, determinano la relativa composizione, il presidente e, se del caso, il vicepresidente, nonché la sfera di attribuzioni di ciascun sottocomitato. In ogni caso ciascun sottocomitato è composto da almeno cinque membri, di cui un dirigente generale di dipartimento con funzioni di presidente.

(2) Le funzioni di segretario dei sottocomitati e del sottocomitato per l'ecologia sono esercitate dal segretario del comitato o da altri funzionari provinciali designati dalla Giunta provinciale.

(3) Il comitato ed i sottocomitati sono convocati dal rispettivo presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno da trasmettere ai componenti stessi almeno otto giorni prima della riunione.

(4) Immediatamente dopo l'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale, il s.p.a. trasmette a ciascun membro del comitato copia del riassunto non tecnico che correda lo studio di impatto.

(5) In esito alle richieste dei pareri e delle determinazioni inoltrate dal s.p.a. ai servizi e alle strutture provinciali ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge provinciale, ciascun servizio o struttura provinciale trasmette il proprio parere o la rispettiva determinazione al s.p.a. e ne comunica copia al dirigente generale del dipartimento cui è aggregato, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 4.

(6) Il rapporto istruttorio che il s.p.a. comunica al comitato o ai sottocomitati competenti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, è inoltre trasmesso in copia a ciascun componente a cura di detto servizio.

(7) Nel rispetto della legge provinciale e del presente regolamento il comitato e i sottocomitati possono ulteriormente autoregolamentare l'organizzazione e la disciplina della propria attività.

Art. 14.

Archivio studi d'impatto

(1) Tutti gli studi d'impatto ambientale, i pareri del comitato e dei sottocomitati nonché le pronunce della Giunta provinciale sono depositati in apposito archivio da istituire presso il s.p.a., in connessione con il Sistema Informativo territoriale e ambientale della P.A.T., e vengono schedati e rubricati, anche in forma automatizzata, in modo da renderne agevole la consultazione e l'acquisizione di copia da parte di chiunque vi abbia interesse. È esclusa la visione, la consultazione e l'acquisizione di copia dei dati e delle informazioni coperti da segreto industriale e commerciale.

(2) Nell'elaborazione degli studi d'impatto possono essere richiamati, in tutto o in parte, gli studi, le indagini e le analisi depositati nell'archivio. Il richiamo è effettuato secondo gli elementi di individuazione di archivio e, ove si tratti di documentazione voluminosa, viene redatta una scheda informativa di sintesi.

(3) Il s.p.a. cura inoltre la raccolta di documentazione, di materiale bibliografico e di metodologie standardizzate o riconosciute valide a livello internazionale inerenti la valutazione dell'impatto ambientale. Tali materiali sono classificati ed archiviati in modo da renderne agevole la consultazione da parte degli operatori, dei professionisti e di chiunque vi abbia interesse. Le spese di copia restano disciplinate dall'articolo 99 del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

(4) Il s.p.a. cura inoltre la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige dei criteri e delle linee-guida emanati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 6, comma 8, nonché degli altri atti individuati con deliberazione della Giunta stessa, ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 45.

(5) Gli atti deliberativi di cui all'articolo 1, comma 6 e all'articolo 6, comma 8 — esclusi quelli relativi alle pronunce di compatibilità ambientale — sono comunicati alla competente Commissione consiliare legislativa.

Art. 15.

Norma transitoria

(1) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, commi 3, della legge provinciale, i progetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano stati adottati dall'organo competente si considerano opere o impianti esistenti, qualora le normative vigenti escludano per gli stessi la necessità di acquisire la concessione edilizia.

(2) Qualora per determinati progetti sussista l'esonero dalla concessione edilizia e per gli stessi sia in atto la procedura di appalto-concorso o di affidamento in concessione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i relativi progetti o programmi di massima, approvati entro la stessa data, si considerano opere o impianti esistenti ai sensi del comma 1.

(3) Ai fini della procedura di v.i.a. mantengono validità i provvedimenti permissivi e i pareri resi prima dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 16.

Norme finali

(1) Nell'ambito delle disposizioni concernenti l'ordinamento urbanistico provinciale, la Giunta provinciale promuove l'elaborazione di una disciplina riguardante criteri e modalità cui la v.i.a. debba considerarsi soddisfatta per specifiche tipologie di intervento previste da determinati piani attuativi.

(2) La Giunta predispone inoltre uno specifico progetto normativo per correlare la disciplina della v.i.a. ai piani o programmi previsti dalle leggi provinciali di settore, anche in sostituzione della v.i.a. sulle opere e sugli interventi da essi previsti.

(3) Sulla base della sperimentazione connessa con la prima applicazione della procedura di v.i.a., la Giunta provinciale attua opportune verifiche e valutazioni sulla funzionalità e sull'efficacia della vigente disciplina di valutazione dell'impatto, promuovendo, ove riconosciuto opportuno, idonee misure normative di modificazione e di integrazione della disciplina stessa.

(*Omissis*).

90R0297

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITA'
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi di M. MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **SCVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Guli, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTEA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAIHO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Vatera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Carli, 14
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Eboli s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Cairi, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 189
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◇ **CAMPBASSO**
Libreria Di E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LFCCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Emea, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNOPELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Mecenate, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tiller, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TRIVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Cgni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i> .	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i> .	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.100

* Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.



* 4 1 1 1 3 0 0 3 2 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000